

ART. 8 (in vigore)

Ogni associato ha la facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è comunicata.

Gli associati recedenti ed esclusi non possono ripetere i contributi e le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

*PROPOSTA DI MODIFICA:*

*ART.8*

Ogni associato ha la facoltà di recesso. La decisione va comunicata per iscritto con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione.

Il recesso ha effetto immediato qualora sia comunicato, con le modalità sopra descritte, entro il 30/06 (vale la data di ricezione da parte dell'Associazione) dell'anno in corso, mentre, se comunicato successivamente al 30/06, avrà effetto dall'esercizio successivo e pertanto comporta il versamento della quota associativa per tale anno da parte del socio recedente.

Gli associati recedenti ed esclusi non possono ripetere i contributi e le quote associative né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 (in vigore)

L'associato può essere escluso per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per morosità nel versamento delle quote associative annuali e dei conferimenti di cui alla lettera b. dell'art.3) qualora la mora si protragga oltre l'anno e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danno a suo carico.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Il rappresentante dell'associato oggetto del procedimento di esclusione non avrà il diritto al voto, né di esso si terrà conto nel computo della maggioranza.

*PROPOSTA DI MODIFICA:*

*ART. 9*

L'associato può essere escluso per gravi inadempienze agli obblighi statutari e per morosità nel versamento dei conferimenti di cui alla lettera b. dell'art.4.

In questi casi l'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri componenti l'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Il rappresentante dell'associato oggetto del procedimento di esclusione non avrà il diritto al voto, né di esso si terrà conto nel computo della maggioranza.

Nel caso in cui l'associato non provveda all'obbligo di versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, non troverà applicazione il comma precedente in quanto l'esclusione per morosità avverrà di diritto, e quindi automaticamente, senza pregiudizio di ogni altra azione di danno a carico dell'associato escluso.

Si modifica inoltre il riferimento all'art.3) lettera b. in quanto c'è un refuso nel testo perché dovrebbe essere art. 4) lettera b.